

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA – n. 77 – PRODOTTO UBI BANCA PROGRAMMA RILANCIO ITALIA

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale in Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione
Tel: 051/0956811 Fax: 051/0956899 E-mail: info@cooperfidiitalia.it Pec: cooperfidiitalia@legalmail.it
www.cooperfidiitalia.it Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621
Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549

Sedi territoriali:

Area Nord Italia (Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta)
Via Fabio Filzi, 17 - 20124 Milano; Tel. 02/89054510 - Fax 02/89054540 E-mail: areanord@cooperfidiitalia.it

Area Emilia Romagna

Via Alfredo Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna; Tel. 051/0956824 - Fax 051/0956899
E-mail: emiliaromagna@cooperfidiitalia.it

Area Centro Nord Italia (Toscana, Umbria, Marche) Via Vasco de Gama, 153/157 - 50127 Firenze;
Tel. 055/2302878 - Fax 055/2646028 E-mail: areacentronord@cooperfidiitalia.it

Area Centro Sud Italia (Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna) Via Nazionale, 243 - 00184 Roma;
Tel. 06/47824747 - Fax 06/92943184 E-mail: areacentrosud@cooperfidiitalia.it

Area Sud Italia (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia) Via Aulisio Is. E/5 scala B
(Centro Direzionale) - 80143 Napoli; Tel. 081/19138731 - E-mail: areasud@cooperfidiitalia.it

Informazioni sulla garanzia di Cooperfidi Italia possono essere ottenute in tutte le sedi associative territoriali di Agci, Confcooperative e Legacoop.

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....

In qualità di:

- Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell'elenco OAM al n.
- Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell'elenco OAM al n.
- Dipendente Cooperfidi Italia
- Collaboratore/dipendente di Associazione di categoria / Società di servizio convenzionata con Cooperfidi Italia per la raccolta delle domande di garanzia:
.....

Altro, specificare

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D. Lgs 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D. Lgs. 385/93.

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Cooperfidi Italia, garantisce un'obbligazione altrui - Cliente - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca o l'Intermediario convenzionato. Codice civile all'art.1936 e seguenti.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento.

E' stato stipulato un accordo tra Cooperfidi Italia e UBI Banca, con il quale le Parti intendono sostenere gli Enti Non Profit (i.e. Associazioni, Fondazioni, APS, ODV, Associazioni Sportive, altri enti non profit) inclusi gli Enti Ecclesiastici ed Enti Religiosi civilmente riconosciuti, per far fronte alle esigenze sorte con l'emergenza sanitaria COVID-19.

La garanzia di Cooperfidi Italia potrà beneficiare della controgaranzia dell'EASI FEI.

Rischi tipici del prodotto / servizio

Il cliente è obbligato, una volta che Cooperfidi Italia abbia pagato la quota garantita alla Banca o all'Intermediario finanziario, a rifondere a Cooperfidi Italia quanto corrisposto. Cooperfidi Italia non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il versamento delle somme spettanti alla Banca convenzionata.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualsiasi ne sia la ragione, le commissioni e gli oneri già versati non saranno restituiti al cliente. Nel caso di garanzie assistite da contributi pubblici, se il finanziamento sottostante è finalizzato ad investimenti, l'impresa deve potere dimostrare in qualsiasi momento la conformità delle spese effettuate alle finalità dichiarate. In caso contrario il contributo pubblico potrà essere revocato e l'impresa obbligata al rimborso dello stesso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE DI SEGRETERIA

Per la presente misura, non è richiesto il versamento di spese di segreteria.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente per la copertura dei costi sostenuti per l'apertura della pratica di fido e la gestione dell'istruttoria di valutazione. Essi sono corrisposti distintamente per ognuno dei crediti di firma deliberati da Cooperfidi Italia.

Tali corrispettivi sono quindi dovuti a Cooperfidi Italia a prescindere dal fatto che il finanziamento bancario venga erogato o meno.

Per la presente misura, sono previsti diritti di istruttoria per un importo pari ad euro 200.

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente subito dopo l'eventuale esito positivo dell'istruttoria da parte di Cooperfidi Italia, mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT73K0707202403021000087085** – EmilBanca – Filiale di Via

Mazzini a Bologna. In caso di esito negativo dell'istruttoria di Cooperfidi Italia, il cliente non dovrà corrispondere alcunché a titolo di 'diritti di istruttoria'.

COMMISSIONI DI GARANZIA

Le 'commissioni di garanzia' coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie, i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di Cooperfidi Italia.

<i>Tipologia del finanziamento bancario garantito</i>	<i>Durata (mesi)</i>	<i>Percentuale applicata</i>
Finanziamento per liquidità	Fino a 18 mesi	2,00%
Finanziamento a scadenza per liquidità e investimenti	Da 36 a 60 mesi	4,00%

Le commissioni di garanzia sono corrisposte dal cliente, solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento, mediante la Banca convenzionata che ne addebita al cliente il relativo importo.

DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia di Cooperfidi Italia è pari a quella del finanziamento erogato da UBI Banca.

Per i finanziamenti fino a 18 mesi, la durata è comprensiva di un massimo di 6 mesi di preammortamento.

Per i finanziamenti da 36 a 60 mesi, la durata è comprensiva di un preammortamento da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi.

In ogni caso la garanzia di Cooperfidi Italia non potrà avere durata superiore a 120 mesi.

IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA

L'importo massimo della garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia è variabile in funzione della tipologia tecnica di finanziamento garantito.

La somma del valore residuo delle garanzie in capo al singolo cliente non può in ogni caso superare il limite di € 1.200.000 (per valore "residuo" della garanzia si intende il valore della garanzia che si desume dalla quota di capitale che rimane da restituire alla Banca convenzionata in base al piano di ammortamento).

PERCENTUALE MASSIMA DELLA GARANZIA

La percentuale di garanzia rispetto al finanziamento erogato è pari all'80%.

FINALITA' E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI

I finanziamenti garantiti da Cooperfidi Italia sono erogati da UBI Banca per finalità connesse ad esigenze di liquidità, per investimenti collegati all' adeguamento infrastrutturale e organizzativo, per rifinanziamento/consolidamento di debiti in essere, per lo sviluppo di nuovi progetti sociali, per far fronte ad esigenze di circolante e di equilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria.

Il tasso di interesse è fisso, parametrato all'IRS (floor zero)+ spread, con tasso finito come da seguente tabella:

Prodotto	Tasso fisso
Linea BT 18 mesi	1,10%
Linea MLT 36 mesi	1,30%
Linea MLT 60 mesi	1,50%

QUOTA SOCIALE DI ADESIONE

L'impresa richiedente la garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia.

Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all'aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia.

Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.

SOTTOSCRIZIONE DI ULTERIORE CAPITALE SOCIALE

Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale che il valore complessivo dell'aumento sottoscritto sia pari allo 0,50% della garanzia richiesta.

In ogni caso il valore dell'aumento da sottoscrivere non potrà essere superiore ad euro 3.000,00 a prescindere dall'importo delle garanzie richieste. Per i finanziamenti di importo garantito fino ad euro 25.000 non è dovuta alcuna sottoscrizione.

L'esatto ammontare dell'aumento da sottoscrivere (quota minima € 250,00) sarà determinato dal risultato (arrotondato all'intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere sulla base della percentuale indicata e il valore unitario pari a € 250,00 euro.

Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo della garanzia.

Si ricorda che la quota di partecipazioni può essere riscattata dall'impresa titolare al termine del rapporto associativo.

La quota di partecipazione sottoscritta e versata viene trattenuta da Cooperfidi Italia nel caso la Banca convenzionata proceda all'escussione della garanzia: in tal caso Cooperfidi Italia utilizza la quota di capitale sociale di partecipazione per compensare il proprio credito nei confronti del cliente inadempiente.

SOTTOSCRIZIONE DI ULTERIORE CAPITALE SOCIALE CON INTERVENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA L.R. 26/2016 Art. 3

1. Informazioni sul contributo pubblico della regione Emilia Romagna sull'importo versato dal socio a titolo di quota sociale

La Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n. 135 del 17/02/2017, successivamente integrata con Delibera di Giunta n. 303 del 20/03/2017 (pubblicata sul BURERT n. 108 del 19/04/2017), emanate ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 26/2016, ha reso pubblico un avviso rivolto alle imprese ed ai professionisti operanti nel territorio dell'Emilia Romagna, finalizzato a favorire il loro accesso al credito per il tramite dei Confidi. Infatti, con tali provvedimenti la Regione Emilia Romagna riconosce un contributo pubblico - alle imprese ed ai professionisti che intendano associarsi o alle imprese ed ai professionisti già attualmente soci che intendano aumentare la propria quota sociale - in Consorzi di garanzia collettiva fidi, iscritti al vigente Albo degli intermediari finanziari vigilati di Banca d'Italia ai sensi del Testo Unico Bancario, che siano stati oggetto di aggregazione nel periodo compreso tra l'1/1/2015 ed il 31/12/2018.

Tale agevolazione pubblica, nell'osservanza della vigente normativa europea in materia di Aiuti di Stato, attualmente in regime De Minimis, è destinata ai soci di detti Confidi, al fine di favorire la sostenibilità patrimoniale dei Confidi stessi.

L'erogazione di tale agevolazione è temporalmente limitata al triennio 2017-2019.

In virtù di tali disposizioni regionali, le imprese ed i professionisti - già soci di Cooperfidi Italia Soc. Coop. o che intendano associarsi ad esso - possono usufruire di un contributo pubblico pari al 50% dell'importo versato al Confidi a titolo di quota sociale, se nuovo socio, o a titolo di quota sociale integrativa, se già socio, quest'ultima versabile in via autonoma oppure in collegamento ad una nuova richiesta di garanzia Cooperfidi Italia.

2. Intervento finanziario ammissibile

La quota sociale sottoscritta dal nuovo socio o dal già socio di Cooperfidi Italia (integrazione), deve avere un valore minimo pari ad euro 2.000,00.

La Regione Emilia Romagna riconosce direttamente al socio (con bonifico) un contributo pari al 50% del valore della quota sociale o dell'integrazione, effettivamente versata dal socio stesso.

Il contributo massimo concedibile per ciascun socio beneficiario è di 10.000,00 euro.

Ai sensi della normativa regionale, le quote destinate ad aumento del capitale sociale di Cooperfidi Italia, deliberate con il contributo pubblico qui descritto devono restare a disposizione di detto capitale per un periodo minimo di 5 anni decorrente dalla data di trasmissione del provvedimento di assegnazione del contributo; ciò fermo restando che la quota sociale che il Socio versa a Cooperfidi Italia è unica e indivisibile, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile.

3. Soggetti beneficiari del contributo pubblico

Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi:

- piccole e medie imprese in forma individuale o società (di persone, di capitale, cooperative);
- i professionisti in forma singola o associata.

Qualora si sia soci di più Confidi, si deve scegliere attraverso quale di essi accedere al presente intervento finanziario.

Sono escluse dai contributi previsti nel presente avviso pubblico le società strumentali controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici.

Possono presentare domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad eccezione:

- delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n.702/2014 del Consiglio;
- delle imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- b) essere attive, non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria) e non essere soggette a procedure di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, la Regione provvederà direttamente all'acquisizione del Durc aggiornato dell'impresa, per la verifica della situazione contributiva e di quanto dichiarato dall'impresa stessa);
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

e) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 e s.m.i. (Codice antimafia).

Possono partecipare i professionisti in forma singola o associata.

Ciascun professionista o "studio professionale formalmente costituito" può presentare esclusivamente istanza di contributo per un solo progetto.

I professionisti richiedenti, alla data di presentazione della domanda dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere studio o sede lavorativa stabile in Emilia-Romagna, come risulta dal "Certificato di Attribuzione di Partita Iva";
- b) essere liberi professionisti, titolari di partita IVA;
- c) non essere lavoratori dipendenti (in qualsiasi forma, sia a tempo indeterminato che determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale) o pensionati. L'accertamento sarà svolto sulla base del Modello Unico P.F. o Modello 730 dell'ultimo periodo di imposta antecedente la domanda (verificando rispettivamente il quadro RC - Sezione 1 e il Quadro C - Sezione 1);
- d) essere in regola con il versamento delle quote annuali associative dovute ai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza e possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi propri, della società o associazione e dei dipendenti. La Regione provvederà direttamente all'acquisizione dei Documenti di Regolarità Contributiva aggiornati presso le rispettive Casse di previdenza, e dei DURC presso INPS e INAIL, per la verifica della situazione contributiva;
- e) essere attivi e non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria) e non essere soggetti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o di Organismi di composizione della crisi ex L. 4/2012 per sovraindebitamento;
- f) non devono sussistere in capo ai professionisti cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i. (Codice antimafia).

Nel caso di domanda presentata da uno "studio professionale formalmente costituito" i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti da tutti i componenti associati allo studio medesimo.

La mancanza o l'inosservanza di uno o più dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda; ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione per le eventuali verifiche e valutazioni.

4. Modalità e termini di partecipazione

La domanda per usufruire di tale contributo pubblico può essere presentata alla Regione Emilia Romagna tramite Cooperfidi Italia a partire dal 1° giugno 2017.

Per presentare la domanda il Socio deve disporre:

- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- firma digitale o elettronica avanzata del legale rappresentante del soggetto proponente o del professionista;
- inoltre onere di assolvimento dell'imposta di bollo.

Alle domande sarà assegnato un numero di protocollo progressivo a seconda della data di arrivo della domanda stessa. Le domande verranno valutate in ordine di arrivo, tenendo conto della disponibilità delle risorse da assegnare. La domanda di contributo sulla sottoscrizione di quota capitale del Confidi, corredata della documentazione necessaria, dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma digitale, pena la non ammissibilità della domanda.

Non saranno ricevibili domande presentate in formato cartaceo o secondo una modalità diversa da quella appositamente indicata.

5. Spese per il socio

La presentazione della domanda di contributo pubblico regionale nella forma sopra descritta, comporta per il Socio i seguenti costi:

Spese	Importo
Imposta di bollo	€ 16,00 <i>una tantum</i>

Per maggiori informazioni è possibile accedere al seguente sito della Regione Emilia Romagna: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, consultare la Sezione "Finanziamenti e Agevolazioni regionali" presente nella home page del sito e poi accedere al Finanziamento "Contributo alle imprese e ai professionisti tramite Consorzi Fidi".

Oppure consultare il sito di Cooperfidi Italia all'indirizzo: www.cooperfidiitalia.it

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO DEL CONTRATTO

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da Cooperfidi Italia.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia e dalla Banca o Intermediario convenzionato.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui il cliente avrà corrisposto a Cooperfidi Italia, mediante addebito della Banca convenzionata, la 'commissione di garanzia' (in tal senso il cliente rilascia autorizzazione a Cooperfidi Italia al momento della sottoscrizione della domanda di garanzia).

EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

Rinegoziazione di finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia: nel caso di prolungamento della durata inizialmente prevista il valore delle commissioni di garanzia aggiuntive dovute dall'impresa beneficiaria è calcolato applicando il metodo di calcolo delle commissioni in vigore, considerando come "durata", da inserire nella formula di calcolo, la "maggiore durata" del finanziamento prevista dal nuovo piano di ammortamento rispetto a quello originario.

Le commissioni da applicare saranno quelle corrispondenti ai "finanziamenti per liquidità" (nel caso di maggior durata inferiore ai 18 mesi sarà comunque applicata la commissione prevista per le durate comprese tra 18 e 36 mesi).

Comunicazione annuale riepilogativa: la comunicazione annuale riepilogativa, comprensiva del documento di sintesi aggiornato, non viene inviato al cliente se non mutano le condizioni a cui viene prestata la garanzia (dal momento che, versato quanto dovuto all'atto dell'erogazione, l'impresa beneficiaria non deve a Cooperfidi Italia alcun altro corrispettivo).

Se, a seguito di rinegoziazione (alle condizioni sopra specificate), mutano le condizioni economiche praticate, Cooperfidi Italia provvede all'invio del documento di sintesi aggiornato senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.

Il cliente ha il diritto di richiedere il proprio prospetto informativo in qualsiasi momento ad uno qualsiasi degli uffici di Cooperfidi Italia (o all'indirizzo di posta elettronica info@cooperfidiitalia.it) senza alcun costo aggiuntivo.

VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA

La delibera del rilascio di garanzia di Cooperfidi Italia ha validità 6 mesi, decorsi i quali, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

In tal caso, quanto già versato dal cliente a titolo di "diritti di istruttoria" non sarà restituito da Cooperfidi Italia.

Nulla sarà invece in tal caso dovuto a titolo di "commissioni di garanzia" né a nessun'altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di garanzia o di cambiamento della Banca convenzionata**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla filiale di propria competenza (vedi l'elenco di pag. 1).

CHIUSURA DEL RAPPORTO

L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della garanzia prestata da Cooperfidi Italia sullo stesso con conseguente obbligo di Cooperfidi Italia a comunicare al cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

L'estinzione della garanzia non potrà in alcun caso avvenire prima di avere ricevuto "lettera di manleva" da parte della Banca convenzionata o prima che siano trascorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento.

Le "commissioni di garanzia" già versate non saranno restituite da Cooperfidi Italia a seguito di estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto (alla filiale di competenza) la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni che fornirà (il preventivo recherà in ogni caso indicazione dei valori minimi e massimi di spesa cui sarà soggetto il cliente).

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto una "copia del contratto idonea per la stipula", contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

La consegna di tale "copia del contratto idonea per la stipula" sarà comunque subordinata al pagamento dei "diritti di istruttoria" previsti nel Foglio informativo, che non potranno in nessun caso essere rimborsati (anche in caso di rinuncia da parte del cliente).

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Il cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a *Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna*) o per via telematica (reclami@cooperfidiitalia.it; oppure cooperfidiitalia@legalmail.it oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento.

Garante: è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.



Questo finanziamento beneficia di una garanzia finanziata dall'Unione europea nell'ambito del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e del Fondo europeo per gli investimenti strategici ("FEIS") istituito nel quadro del piano di investimenti per l'Europa. L'obiettivo del FEIS è contribuire a sostenere il finanziamento e la realizzazione di investimenti produttivi nell'Unione europea e offrire un maggiore accesso ai finanziamenti.

Versione 01 del 08.07.2020 Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del cliente per le comunicazioni inviate annualmente da Cooperfidi Italia solo nel caso in cui la commissione applicata per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente.

Il sottoscritto nella qualità di
della società / ditta individuale
dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo e data

Firma del Cliente per presa visione